



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

C.A.P. 09078 - TEL. 0785\329175 ufficio- FAX 0785/3266-  
e-mail : [sindaco.iscanu@tiscali.it](mailto:sindaco.iscanu@tiscali.it) PEC : [protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it](mailto:protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it)  
<http://www.comune.scanodimontiferro.or.it>

**UFFICIO DEL SINDACO**

<b>ORDINANZA N°</b>	<b>44</b>
<b>DEL</b>	<b>17/10/2022</b>

<b>PROT. N</b>	<b>5841</b>
<b>DEL</b>	<b>17/10/2022</b>

**ORDINANZA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA N. 44 – <u>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 43</u> RELATIVA ALLA CHIUSURA TEMPORANEA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE DAL GIORNO 17/10/2022 AL GIORNO 30/11/2022 NELLE STRADE PATTOLA – MURADA – FUNTANA DE S’ELIGHE PER RAGIONI DI PUBBLICA INCOLUMITA’</b>
-----------------	--

**IL SINDACO**

- **RICHIAMATA** l’ordinanza contingibile ed urgente n. 43 del 15/10/2022 con cui veniva chiusa la strada PATTOLA – MURADA – FUNTANA DE S’ELIGHE per problemi relativi alla pubblica incolumità;
- **PREMESSO** che anche in questi giorni, e con livelli consistenti, continua a verificarsi il fenomeno di ricerca e raccolta di funghi che fa registrare una consistente presenza di visitatori e di autoveicoli lungo le strade di campagna;
- **CONSIDERATO** che nelle strade interessate dal passaggio e dalla sosta incontrollata di un elevato numero di veicoli, si verificano molti disagi alla circolazione soprattutto per i proprietari dei terreni che a stento riescono a raggiungerli;
- **VALUTATA** l’alta probabilità di incidenti stradali data dalla particolare tipologia delle strade, particolarmente strette, e dal grande numero di veicoli presenti in un’area limitata e per un arco temporale ristretto;
- **TENUTO CONTO** che il periodo di raccolta dei funghi volge alla conclusione naturale e di conseguenza anche la presenza di cercatori è destinata a diminuire;
- **TENUTO CONTO** delle difficoltà esposte dagli allevatori nello spostamento del bestiame da e verso gli abbeveratoi presenti nella zona, spesso irraggiungibili a causa della presenza di innumerevoli macchine in sosta e in movimento, con il bestiame sovente costretto a interminabili percorsi tra i mezzi parcheggiati senza alcun criterio e nella totale incuranza degli altrui diritti;
- **CONSIDERATO** che le strade interessate dal fenomeno, in origine vicinali, create esclusivamente per il raggiungimento dei terreni presenti nella zona, hanno larghezza che non consente la sosta al margine della carreggiata senza creare intralcio alla circolazione dei mezzi, se non solo in brevi e marginali tratti, e quindi si verificano situazioni di disagio per la circolazione stradale;
- **CONSIDERATO** che le zone e, di conseguenza, le strade interessate dal suddetto fenomeno sono state così individuate: strada **MURADA – PATTOLA – SU SUEREDU - FUNTANA DE PUDDAS MURADU ARCA**;
- **VISTO** l’art. 6, comma 4 del Dlgs 285/92 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità, per l’Ente proprietario della strada, di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni in determinate strade o tratti di esse per tutti o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade;

- **VISTO** l'art. 7 del Codice della Strada;
- **RICHIAMATA** l'ordinanza n. 19 del 26/09/2017 con cui si ordina il divieto di sosta nelle strade Murada – Pattola- Su Sueredu e Funtana de Puddas- Muradu Arca e il divieto di transito nelle connesse stradine interne, con eccezione per i proprietari di terreni;
- **RITENUTO** necessario, dalla DATA ODIERNA e fino AL 30 NOVEMBRE, la revoca della precedente ordinanza e il ripristino del disposto della ordinanza n. 19 richiamata;
- **RIBADITO** che dal divieto di transito vadano esclusi i proprietari dei terreni presenti;
- **VISTA** la legge n.241/90 contenente le norme in materia di procedimento amministrativo;
- **ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
- **VISTI:**
  - il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285.
  - il D.P.R. n. 495 del 16/2/1992 “Regolamento del Codice della Strada” e ss.mm.ii;
  - il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

## **ORDINA**

1. La revoca della ordinanza n. 43 del 15/10/2022;
2. Il ripristino del disposto di cui alla Ordinanza n. 19 del 26/09/2017 con le relative disposizioni valide dal I° ottobre fino al 30 novembre:
  - Il **DIVIETO DI SOSTA** nelle strade:
    - Strada Murada –Pattola- Su Sueredu;
    - Strada Funtana de Puddas – Muradu Arca;
  - Il **DIVIETO DI TRANSITO** nelle stradine interne che portano all'accesso dei terreni con eccezione dei proprietari dei terreni stessi;
3. Il personale del Comune, o personale da questo incaricato, curerà l'apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del Codice della Strada D.Lgs 285/92 e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;
4. Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio;

Per la trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Scano di Montiferro;

Il presente provvedimento è trasmesso:

- Al Prefetto di Oristano;
- Al Comando locale dei Carabinieri;

### **DEMANDA**

Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

- Che a norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna;
- Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento;

Il Sindaco  
Dr.Flore Antonio

